



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

Titolo I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 1 - Istituzione dell'Albo
- Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione
- Art. 3 - Modalità di iscrizione
- Art. 4 - Revisione dell'Albo - Cancellazioni

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Istituzione dell'Albo

1. Il Comune di Vo' istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni (di seguito Albo) al fine di valorizzare le libere forme associative e di promuovere ed agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. L'Albo a cura della competente Area è gestito in modalità informatica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
3. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - Associazioni dell'Assistenza;
 - Associazioni del Volontariato;
 - Associazioni della Scuola;
 - Associazioni della Cultura;
 - Associazioni dello Sport;
 - Associazioni del Tempo Libero;
 - Associazioni della protezione dell'ambiente.
4. In ciascuna sezione le Associazioni sono iscritte con assegnazione di un numero progressivo ed indicazione della data di iscrizione ed eventuale successiva cancellazione.
Per ciascuna Associazione iscritta sono riportati i seguenti dati: denominazione, attività svolta, sede legale, presidente nonché i dati facoltativi riferiti al recapito telefonico e indirizzo mail.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo ha corso a seguito di istanza di parte.
2. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta da ogni libera forma associativa, anche se priva di personalità giuridica, ispirata a principi democratici.
3. Ai fini dell'iscrizione, lo Statuto dell'Associazione deve prevedere:
 - gli scopi e le attività dell'associazione;
 - l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;
 - le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso dei soci;
 - le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali ed il funzionamento dell'associazione.
4. L'operatività nell'ambito del Comune da parte dell'Associazione iscritta è elemento essenziale di mantenimento dell'iscrizione all'Albo per cui la mancanza di operatività per un periodo di due anni comporterà la cancellazione dall'Albo.
5. La cessazione del titolo (contratto/convenzione di gestione) che consente ad un'Associazione di stabilire la sede legale presso un immobile/impianto comunale è causa di cancellazione all'Albo in mancanza di comunicazione di una diversa sede legale.
6. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione in una sola sezione tematica ed è assegnato un numero di inserimento all'Albo progressivo nella sezione di appartenenza.

7. La domanda di iscrizione nell'Albo deve essere indirizzata al Comune, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere le dichiarazioni circa i requisiti prescritti e le indicazioni relative a struttura organizzativa, modalità di attribuzione delle cariche associative, eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

8. L'Amministrazione mette a disposizione sul sito istituzionale la modulistica per facilitare la presentazione della domanda di iscrizione.

9. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo risultante da scrittura privata registrata o da atto pubblico e dello statuto (per le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale è necessaria la copia dello statuto sovracomunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante);

b) relazione sull'attività svolta nell'ambito del territorio comunale nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda con indicazione della tipologia dell'attività, numero soggetti coinvolti o destinatari; tempi e luoghi di realizzazione;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

d) copia del documento di identità del sottoscrittore.

f) estremi del contratto/convenzione di gestione in base al quale il richiedente dichiara la collocazione della sede legale dell'Associazione presso un immobile/impianto di proprietà del Comune di Vo'.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

1. La domanda è istruita dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Contabili che, qualora necessario, provvede a richiedere eventuali integrazioni/regolarizzazioni.

2. L'iscrizione è preclusa per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 2 o per mancato riscontro alle integrazioni/regolarizzazioni richieste.

3. L'accettazione o il rigetto della domanda è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Contabili, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. L'accettazione della domanda comporta l'operazione di registrazione all'Albo, la pubblicazione dell'aggiornamento sul sito e la comunicazione degli estremi della registrazione all'Associazione a cura del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Contabili.

Art. 4 – Revisione dell'Albo - Cancellazioni

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione ogni triennio.

2. L'Amministrazione assegna un congruo termine per presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara la sussistenza o le variazioni dei requisiti di iscrizione con allegata relazione che documenti l'operatività svolta nel biennio precedente nel territorio di Vo'.

3. La revisione si conclude nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato con istruttoria a cura del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Contabili degli atti pervenuti.

4. La revisione è disposta con determinazione del competente Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Contabili, con la conferma delle Associazioni rispondenti ai requisiti richiesti, l'eventuale aggiornamento in base alle variazioni rilevate e la cancellazione delle Associazioni carenti dei requisiti richiesti o che non abbiano dato riscontro alla richiesta di documentazione necessaria alla revisione.

5. Entro 30 giorni dalla volontaria comunicazione da parte delle Associazioni iscritte di cessazione dell'attività sociale, sostituzione del legale rappresentante ed ogni altra variazione statutaria o di richiesta di cancellazione, l'albo viene aggiornato d'ufficio con l'annotazione delle comunicazioni ricevute.

6. Si procede altresì d'ufficio alla cancellazione delle Associazioni che, previa istruttoria, risultassero carenti di requisiti in periodi diversi dalla revisione triennale.